



CONVENZIONE
PROGETTO
"NET OUTCOME 2012"

Tra

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga, Codice Fiscale 80188230587 con sede in Via Po, 16/A – 00198 Roma - rappresentato dal Capo del Dipartimento dott. Giovanni Serpelloni (di seguito denominato Dipartimento)

E

La ASL di Brescia- con sede in Viale Duca degli Abruzzi, 15 25124 - Brescia – C.F./P.I. 03436310175 rappresentata dal Legale Rappresentante Dott. Carmelo Scarcella (di seguito denominato Ente)

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'art. 7, comma 2, il quale dispone che il Presidente del Consiglio determina, con proprio decreto, le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il D.P.C.M. 29 ottobre 2009 recante l'istituzione del Dipartimento per le Politiche Antidroga registrato alla Corte dei conti in data 17 novembre 2009 - Reg. n. 10 – Fog. n.62;

VISTO il Decreto del 31 dicembre 2009 recante l'organizzazione interna del "Dipartimento per le Politiche Antidroga", registrato alla Corte dei conti in data 15 marzo 2010 Reg. n. 2, Fog. n. 325;

VISTO il D.P.C.M. 22 novembre 2010 recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 recante nomina del Professor Andrea Riccardi a Ministro senza portafoglio registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2011 – Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri - registro n.1, foglio n. 206;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 novembre 2011 recante il conferimento al Ministro senza portafoglio professore Andrea Riccardi dell'incarico per la cooperazione internazionale e l'integrazione registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2011 – Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri - registro n.1, foglio n. 207;

VISTO il DPCM del 6 aprile 2012 con il quale è stato successivamente confermato al dott. Giovanni Serpelloni, l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche antidroga dal 5 marzo 2012 e fino alla riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il D.P.C.M. del 20 dicembre 2011 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2012;

Premesso

che la direttiva per l'azione amministrativa e gestione del Dipartimento per le Politiche Antidroga per l'anno 2012 prevede tra gli obiettivi strategici anche quello di incrementare programmi ed azioni che riorientino le politiche, i sistemi e le organizzazioni di settore verso strategie preventive concrete e attività di reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

che pertanto ASL di Brescia è stata individuata quale ente per la realizzazione del progetto "Net Outcome 2012, Costruzione di una rete italiana permanente per il monitoraggio dei trattamenti e valutazione dell'Outcome in relazione alle prestazioni ricevute" (in allegato come parte integrante della presente Convenzione);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della Convenzione

Il Dipartimento per le Politiche Antidroga incarica la ASL di Brescia di realizzare il progetto citato nelle premesse, che viene allegato alla presente Convenzione e ne costituisce parte integrante.



Art. 2

Efficacia - Durata – Proroga - Estensione

1. La Convenzione è efficace a decorrere dalla data di ricevimento della notificazione all'Ente da parte del Dipartimento di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione della presente Convenzione da parte degli Organi di controllo e del relativo decreto di impegno della spesa.
2. Conseguentemente l'Ente inizierà l'attività di progetto secondo le modalità in esso contenute ed oggetto della presente Convenzione, dando formale comunicazione di "avvio attività".
3. L'Ente comunicherà all'inizio dell'attività al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, della delibera CIPE n. 143 del 27/12/2003 e dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice Unico del Progetto (uno o più) relativo alla presente Convenzione.
4. Pertanto, la data di inizio del progetto, al fine di calcolare la data precisa di fine progetto, in base alla durata prevista, sarà quella riportata dalla lettera di comunicazione di "avvio attività" di cui sopra inviata dall'Ente al Dipartimento, comunque non oltre i 30 giorni successivi alla lettera di notifica del Dipartimento all'Ente dell'avvenuta registrazione dell'approvazione della Convenzione da parte degli organi di controllo di cui al punto 1.
5. La mancata comunicazione formale di "avvio attività" costituirà motivo di invalidazione ed annullamento della presente Convenzione.
6. La Convenzione prevede il finanziamento di 24 mesi di attività, salvo proroghe, la concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità ad esclusivo giudizio del Dipartimento potrà avvenire, comunque, fermo restando la quota totale del finanziamento.
7. La richiesta di proroga per essere considerata valida dovrà essere formulata dall'Ente entro 30 giorni dal termine del progetto.
8. E' facoltà del Dipartimento concedere apposite proroghe, previa formale e motivata richiesta da parte dell'Ente affidatario e approvazione formale trasmessa mediante lettera A/R da parte di questo Dipartimento in caso di accoglimento della richiesta.
9. Nella richiesta della proroga in caso di mancata risposta non potrà essere fatto valere il tacito assenso.
10. La Convenzione prevede alla conclusione delle attività una possibile estensione della stessa e rifinanziamento sulla base della valutazione positiva del

Dipartimento Politiche Antidroga dei risultati raggiunti e previa verifica di esistenza di disponibilità finanziaria in sede di bilancio di previsione.

Art. 3

Modalità di realizzazione e monitoraggio delle attività

1. Le attività di cui alla presente Convenzione verranno realizzate secondo quanto previsto nel progetto allegato – parte integrante della presente Convenzione - nel rispetto degli obiettivi, dei metodi e dei tempi predichiarati;
2. Il Dipartimento si potrà avvalere di un apposito Gruppo di lavoro per il coordinamento e la valutazione della puntuale realizzazione del progetto e potrà inoltre intraprendere nei confronti dell'Ente ogni iniziativa ritenuta utile e valida a tal fine.
3. I componenti del Gruppo di lavoro vengono definiti dal Capo Dipartimento per le politiche antidroga e tale Gruppo avrà anche la finalità di verificare l'andamento delle attività di progetto e la congruità delle spese sostenute, tale Gruppo riferisce direttamente al Capo Dipartimento o suo delegato.
4. Il funzionamento del Gruppo non prevede particolari oneri a carico delle Amministrazioni ma laddove esistenti, saranno a carico del progetto.
5. Il Dipartimento e l'Ente intraprendono ogni iniziativa utile per il monitoraggio delle attività realizzate e per la conseguente valutazione delle stesse, secondo il piano di valutazione previsto dal progetto, le indicazioni del Capo Dipartimento o suo delegato e quanto sopra riportato.
6. L'Ente affidatario consentirà e agevolerà le attività di valutazione e controllo costituendo questo, vincolo per il mantenimento della collaborazione.
7. Il gruppo di ricerca dell'Ente garantirà la partecipazione e la presenza di un proprio rappresentante all'interno del gruppo di coordinamento del network nazionale di ricerca sulle dipendenze presso il Dipartimento Politiche Antidroga, che verrà convocato dal Capo Dipartimento e all'interno del quale verranno anche affrontate valutazioni in progress delle attività svolte.
8. L'Ente affidatario garantirà la presenza ad un eventuale workshop annuale organizzato dal Dipartimento per la presentazione dei risultati in sede scientifica.



Art. 4

Oneri finanziari

L'onere finanziario per la realizzazione del progetto è a carico del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri CR. 14 "Politiche antidroga"– cap. 786 - per una somma omnicomprensiva pari ad € 17.749,95

Art. 5

Modalità di erogazione del finanziamento

1. Per le attività di cui all'articolo 1 della presente Convenzione e relativamente al progetto allegato è stabilito a favore dell'Ente un finanziamento omnicomprensivo di € 17.749,95 per sostenere le spese di realizzazione così come previste e riportate nel piano finanziario del progetto; tale finanziamento sarà erogato previa disponibilità di cassa con le seguenti modalità:
 - a. un importo pari al 50% del finanziamento complessivo di cui al comma 1 verrà erogato dopo la registrazione da parte degli organi di controllo del decreto di approvazione della presente Convenzione e del relativo impegno di spesa e il ricevimento della lettera di "avvio attività" di cui all'art. 2 comma 2;
 - b. un importo pari al 40% del finanziamento verrà erogato a fronte della valutazione positiva da parte del Dipartimento dei risultati raggiunti e della rendicontazione finanziaria relativa alla prima tranche del finanziamento che dovrà dimostrare l'effettiva spesa sostenuta e il completo utilizzo della stessa;
 - c. il restante 10% del finanziamento verrà erogato dopo la presentazione della rendicontazione finale di risultato e della rendicontazione finanziaria finale e a fronte della valutazione positiva da parte del Dipartimento.
2. Il finanziamento è concesso all'Ente al fine di rimborsare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, come risultanti dai rendiconti finanziari di cui all'art. 6 corredati da idonea documentazione probatoria (fatture, note debito, bonifici, ricevute fiscali, ecc) in copia conforme, al fine di poterne verificare l'effettivo sostenimento nonché la concordanza tra il finanziamento assegnato e le spese sostenute.
3. Gli acquisti e le spese possono essere legittimati per beni e servizi esclusivamente inerenti alle attività di progetto secondo la normativa vigente di settore e comunque secondo quanto previsto nel progetto.



4. L'attività non si connota, quindi, in alcun modo come attività di impresa o cessione di prestazione di forniture all'Ente.
5. I pagamenti, ad eccezione di quello di cui al comma 1 lettera a. prima tranne, saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente e contestuale invio di rendicontazione di risultato e finanziaria relativa al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività poste in essere nel periodo di riferimento, mediante accredito della somma sul conto presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Brescia, codice IBAN IT96K 03500 11282 0000000 58919. Tale richiesta dovrà essere intestata ed inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga – Via Po, 16/A- 00198 Roma.
6. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.
7. Laddove dovessero verificarsi economie di gestione relative ai finanziamenti assegnati per la realizzazione del progetto le risorse finanziarie residue potranno essere utilizzate, previa autorizzazione formale del Dipartimento secondo modalità ed obiettivi sempre inerenti al tema della presente Convenzione che verranno individuati dal Dipartimento anche su proposta dell'Ente e potranno essere oggetto di una eventuale estensione temporale del progetto.

Art. 6

Rendicontazione di risultato e rendicontazione finanziaria

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, l'Ente entro trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre trasmette al Dipartimento una rendicontazione di risultato in progress (stato di avanzamento delle attività progettuali) ed una rendicontazione finanziaria sulle spese effettivamente sostenute, pena la sospensione della presente Convenzione.
2. Tutta la documentazione dovrà essere inoltrata in formato elettronico elaborabile e contemporaneamente in formato cartaceo sottoscritto e siglato in ogni sua parte mediante raccomandata a/r.
3. Le rendicontazioni dei risultati dovranno essere fornite utilizzando il formato del progetto presentato ed approvato e, nello specifico, dovranno essere utilizzati e riportati gli stessi obiettivi, indicatori pre dichiarati nel progetto, evidenziando i risultati raggiunti con quanto previsto ed elencato nel progetto originale. La rendicontazione finanziaria dovrà essere redatta sul formato standard fornito da questo Dipartimento (come da allegato).

4. Durante lo svolgimento delle attività progettuali previste nella presente Convenzione potranno essere apportati adattamenti al progetto ed al piano finanziario esclusivamente se pre autorizzati dal Dipartimento e fermo restando l'importo complessivo anche a condizione, che gli stessi migliorino l'utilizzo complessivo del budget di progetto. Gli adattamenti possono essere richiesti a firma del legale rappresentante dell'Ente e firmatario della presente Convenzione e sono sottoposti, per il recepimento e la messa in opera da parte dell'Ente all'assenso – esplicito e formale - del Dipartimento.
5. Entro trenta giorni successivi la scadenza delle attività progettuali, l'Ente trasmette al Dipartimento una rendicontazione di risultato finale, nelle forme pattuite, ed una rendicontazione finanziaria in duplice copia delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, pena la sospensione della presente Convenzione e recupero delle somme erogate.

Art. 7

Norme regolatrici della Convenzione

1. L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto, dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di contabilità pubblica, nonché dalle altre disposizioni regolanti l'attività convenzionale della Pubblica amministrazione.
2. I risultati prodotti dalle attività della presente Convenzione saranno di esclusiva proprietà del Dipartimento fermo restando un diritto gratuito, previa autorizzazione formale, di utilizzo da parte dell'Ente, senza limiti di tempo e di territorio per i suddetti risultati, per scopi di ricerca e di didattica, senza ciò dia diritto all'Ente di acquisire ulteriori diritti di proprietà, oltre quelli previsti dalla presente Convenzione. E' escluso all'Ente l'utilizzo dei prodotti e dei risultati del progetto per finalità commerciali (dirette o indirette). Oltre a questo è escluso all'ente affidatario, salvo autorizzazione formale, l'uso dei dati in contesti istituzionali (nazionali e/o internazionali) dove si svolgano attività a cui è chiamato a partecipare per il Dipartimento l'Ente in virtù dei propri ruoli e compiti istituzionali. Eventuali pubblicazioni o eventi di tipo congressuali in relazione all'attività di progetto dovranno, pertanto, prevedere previa formale autorizzazione la seguente dicitura "Attività/progetto finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri" associata al logo del DPA.



3. Il Dipartimento potrà disporre degli elaborati di cui all'articolo 9 per qualunque uso, compresa la pubblicazione di dati e notizie inerenti i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto e quanto si riterrà utile e necessario.
4. I dati e gli archivi elettronici generati dai flussi informativi previsti dalle attività oggetto della presente Convenzione e i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto saranno messi a disposizione da parte dell'ente affidatario del Dipartimento per le Politiche Antidroga fin dall'inizio dello svolgimento delle attività e consegnati in copia elettronica, integrale, prevedendo l'accesso totale al data base che sarà accessibile - tramite password: la fornitura dovrà essere completa anche delle eventuali routine di elaborazione utilizzate. I dati potranno essere inseriti e pubblicati in appositi spazi del sito web del Dipartimento per le Politiche Antidroga nonché sui portali informativi contro le droghe per utilizzo a scopo di studi e ricerca di organizzazioni ed enti accreditati ed autorizzati a tale scopo dal Dipartimento.

Art. 8

Esiti del Progetto e pubblicazioni

1. L'Ente dovrà oltre ai rapporti di attività e finanziari consegnare un rapporto tecnico esplicitante in maniera compiuta e dettagliata i risultati del progetto mediante un formato che preveda l'esposizione di tali dati attraverso specifiche tabelle numerate, accompagnate da idonei grafici numerati e descritti con commento tecnico. Il formato editoriale dovrà essere quello utilizzato per la Relazione al parlamento 2010. Il rapporto dovrà essere consegnato in formato cartaceo rilegato a spirale in cinque copie oltre che in formato elettronico (Standard Word 2003 e non PDF) e corredato da file di diapositive (Standard in Power Point 2003) di tutte le tabelle e i grafici in formato modificabile (non immagine).
2. La struttura logica di tale rapporto dovrà essere preconcordata con il Dipartimento, prevedendo inoltre la possibilità di almeno tre revisioni di bozze del report finale prima della formulazione del giudizio di idoneità da parte del Dipartimento. Tale giudizio sarà indispensabile per poter procedere con la liquidazione dei finanziamenti a saldo delle quote previste.
3. Gli elaborati di cui alla presente Convenzione sono di esclusiva proprietà del Dipartimento per le Politiche Antidroga. L'Ente potrà utilizzare tali dati previa autorizzazione formale del Dipartimento per le Politiche Antidroga.



Art. 9

Diffusione dei dati e dei risultati

1. I dati e i risultati del progetto, anche in forma parziale, non potranno essere oggetto di comunicazione mediatica con diffusione a mezzo stampa, televisione, radio o via internet in qualsiasi forma da parte dell'ente affidatario. Tale divieto è previsto anche per la cessione a terzi di tali dati e informazioni, non preventivamente e formalmente autorizzati dal Dipartimento, ivi comprese organizzazioni e rappresentanze politiche o amministrazioni pubbliche. La diffusione dei dati e delle informazioni del progetto è compito esclusivo ed istituzionale del Dipartimento o suo delegato.

Art. 10



Responsabilità

1. Il Dipartimento non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività per realizzare il progetto da parte dell'Ente.
2. La Parti si impegnano a sollevarsi reciprocamente da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano sorgere in connessione ad azioni che comportino responsabilità dirette di una delle Parti stesse verso terzi.
3. La Parti si impegnano ad osservare pieno rispetto della normativa di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.e.i. in quanto applicabile.

Art. 11

Recesso, risoluzione e penalità

1. Il Dipartimento per le Politiche Antidroga ha facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, corrispondendo all'Ente le spese documentate già sostenute o impegnate e non revocabili ma solo a fronte dell'esistenza di un titolo giudicato idoneo dal Dipartimento in relazione alla presente Convenzione, con rinuncia da parte dell'ente affidatario ad altro compenso a qualsiasi titolo o ragione.
2. In caso di mancato rispetto del termine temporale di ultimazione delle attività previste per cause imputabili all'ente affidatario, verrà applicata una penale corrispondente all'1% del finanziamento totale del progetto, per ogni giorno di ritardo, salvo l'esistenza di regolari proroghe.
3. La presente Convenzione si rescinde: per mancata comunicazione formale di "avvio attività", per inadempienza o non realizzazione degli obiettivi nei modi e nei tempi previsti dal progetto, per mancata o presentazione di non idonea e completa documentazione di rendicontazione secondo quanto riportato dalla presente



9

Convenzione e nel progetto allegato, per non congruo utilizzo dei finanziamenti secondo quanto previsto dall'art. 5 e dall' art. 6. Il Dipartimento invierà formale nota di contestazione motivata all'Ente a cui dovrà seguire, entro e non oltre 15 giorni, una risposta formale. Dopo tale termine, se non si arriverà ad una conciliazione e non saranno prontamente rimosse le cause dell'inadempienza e colmate le eventuali omissioni, il Dipartimento potrà rescindere la presente Convenzione ottenendo la restituzione immediata degli eventuali finanziamenti residui salvo le spese già sostenute e giustificate dalle azioni ed attività, considerate valide dal Dipartimento ai fini progettuali, fino a quel momento eseguite.

Art. 12

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o validità della presente Convenzione, il foro competente è quello di Roma.


La presente Convenzione è formata da n. 12. articoli e n.10 pagine.

La presente Convenzione e l'allegato progetto, che ne costituisce parte integrante, saranno trasmessi al competente organo di controllo.

21 DIC. 2012

Dipartimento per le Politiche Antidroga

Il Capo del Dipartimento
Dott. Giovanni Serpelloni



Azienda Sanitaria Locale di Brescia

Il Direttore Generale
Dott. Carmelo Scarcella

